



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e, in particolare, gli articoli 6 e 6-bis;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'articolo 66, comma 9-bis;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 marzo 2022, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1.000 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato;
- CONSIDERATA la necessità di assicurare un'assegnazione presso gli Uffici territoriali degli allievi vice ispettori della Polizia di Stato al termine del corso di formazione iniziale volta a garantire una maggiore funzionalità dell'Amministrazione, per fare fronte alle contingenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, anche attraverso l'ampliamento del novero delle potenziali sedi di servizio di prima assegnazione;
- CONSIDERATO che la predetta misura di ampliamento risulta conforme alla vigente disciplina legislativa in materia e pienamente rispondente ai principi di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa;
- RILEVATO che il corso di formazione iniziale dedicato ai vincitori del predetto concorso pubblico non è ancora iniziato, così da rendere possibile una modifica delle clausole del bando attinenti all'assegnazione dei relativi allievi presso le sedi di servizio;
- CONSIDERATO pertanto, che le preclusioni afferenti alle assegnazioni presso le sedi di servizio al termine del corso di formazione iniziale debbano essere limitate alla provincia di origine e alla provincia di residenza dei candidati;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Art. 1

(Modifica della disciplina dell'assegnazione dei vincitori presso le sedi di servizio)

1. L'articolo 20, comma 3, secondo periodo del bando di concorso pubblico per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 marzo 2022, è sostituito dal seguente:

“Gli allievi vice ispettori della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati presso sedi di servizio diverse dalla provincia di origine e da quella di residenza”.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, nonché sul sito web istituzionale della Polizia di Stato all'indirizzo www.poliziadistato.it.

Roma, 23/05/2022

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza